

REGIMI CONTABILI: NUOVO REGIME DI CASSA PER I SEMPLIFICATI - I FORFETARI

> bluenext <



SOMMARIO

I REGIMI CONTABILI

- ✓ i differenti regimi contabili in vigore per redditi di impresa e lavoro autonomo;
- ✓ le modalità di adozione di un regime contabili: limiti e obblighi, opzioni.

IL NUOVO REGIME DI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

- ✓ novità normative;
- ✓ soggetti interessati;
- ✓ adempimenti per le variazioni tra gli anni 2016 e 2017 (in costanza di applicazione del regime contabile semplificato);
- ✓ scelte opzionali e adempimenti conseguenti;
- ✓ conseguenze del nuovo regime ai fini IRAP;
- ✓ applicazione del regime di cassa ai fini IVA;
- ✓ riporto delle perdite (ante 2017 e conseguite nel 2017);
- ✓ esempi e metodi di calcolo.

IL REGIME DI CONTABILITÀ FORFETARIA

- ✓ riferimenti normativi;
- ✓ soggetti interessati;
- ✓ scelte opzionali e adempimenti conseguenti;
- ✓ esempi e metodi di calcolo.



I REGIMI CONTABILI

Articoli Eutekne.info di approfondimento:

- *15.11.2017 a cura Paola RIVETTI “Per la contabilità semplificata verifica delle soglie per cassa”;*
- *9.12.2017 a cura di Paola RIVETTI “ Per il computo dei ricavi in contabilità semplificata criterio delle registrazioni IVA”.*




I REGIMI CONTABILI

Imprese	
Ordinario	
Semplificato: per competenza	Semplificato: per cassa
forfetario	
Lavoratori autonomi	
Ordinario	
Semplificato	
forfetario	

REGIME FISCALE DI VANTAGGIO AD ESAURIRE



I REGIMI CONTABILI LE SCELTE DEL CONTRIBUENTE



**es. soggetto con volume di ricavi (servizi) < a 400.000
che decide di adottare la contabilità ordinaria**




REGIMI CONTABILE SEMPLIFICATO

Il regime è riservato alle:
persone fisiche e società di persone e soggetti equiparati (ex art. 5 del TUIR)
che
nel periodo **d'imposta precedente** non hanno **percepito** ricavi annuali pari a:
€ 400.000,00 se hanno per **oggetto la prestazione si servizi**;
€ 700.000,00 per le imprese **esercenti altre attività**

PRESTAZIONI DI SERVIZI (DM 17.1.92): attività individuate
come tali ai fini IVA (art. 3 del DPR 633/72).

Attività diverse dai servizi: si tratta delle attività:

- ✓ di **commercio**;
- ✓ di **produzione di beni per la vendita**.



SINGOLA ATTIVITÀ O PIÙ ATTIVITÀ

Ai fini del regime contabile, occorre preliminarmente verificare se l'impresa:

1. ha più attività (all'interno della singola contabilità)
2. ed eventualmente se tiene l'annotazione separata dei ricavi.

CONTABILITÀ UNICA:

- ? il riferimento è sempre alla distinta annotazione di ricavi all'interno della medesima contabilità;
- ? solo in presenza di **più attività separate "per obbligo"**, i regimi si determinano autonomamente in capo alle due attività (una può essere semplificata e l'altra in ordinaria).





Contribuente esercita:

- ✓ **un'impresa individuale e una attività professionale:** dovrà separare l'attività in modo globale (non solo IVA - ex art. 36 - ma anche dei redditi - più libri giornale, ecc.);
- ✓ **attività di commercio e agricola in regime speciale:** deve separare le attività art. 36.

Contribuente conduce un **bar con annessa una edicola: non potrà mai avere regimi contabili diversi tra le due attività (non potrà essere in ordinaria per il bar e in semplificata per l'edicola o viceversa, neppure se opta per la contabilità separata ex art. 36).**





Occorre considerare i ricavi determinati secondo quanto previsto dagli artt. 57 e 85 del TUIR.

- ✓ **per i rivenditori in base a contratti estimatori** di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, i ricavi si assumono invece al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni;
- ✓ **per le cessioni di generi di monopolio**, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi solo gli aggi spettanti ai rivenditori e non l'intero prezzo di vendita al pubblico.



L'eventuale superamento dei limiti **per effetto dell'adeguamento ai risultati degli studi di settore** o dei parametri contabili **non fa sorgere l'obbligo di osservare gli adempimenti previsti per il regime ordinario di contabilità per l'anno successivo.**

Esempio: qualora un contribuente abbia dichiarato ricavi pari ad € 390.000,00 e decida di adeguarsi all'esito di Gerico maggiorando i propri ricavi di ulteriori € 15.000,00 **non sarà costretto l'anno seguente, ad adottare il regime di contabilità ordinaria.**





Attività iniziata in corso d'anno i limiti di ricavi vanno ragguagliati all'anno.

Esempio un'impresa individuale che svolge attività di prestazione di servizi e che inizia l'attività il 1.4.2017, può adottare il regime semplificato a condizione che preveda di conseguire nel 2017 ricavi non superiori a 300.000,00 euro $[(400.000/12 \text{ mesi}) \times 9 \text{ mesi}]$.

Qualora **in corso d'anno superasse i limiti** potrà comunque avvalersi per il periodo d'imposta in corso passando a partire dall'anno successivo alla contabilità semplificata.



Contribuente che esercita contemporaneamente più attività (prestazioni di servizi ed altre attività). A tal proposito è necessario distinguere tra:

- ? **mancata annotazione separata dei ricavi per le diverse attività: si considerano prevalenti le attività diverse dai servizi**; pertanto il **limite da prendere in considerazione è sempre di € 700.000,00**;
- ? **annotazione separata dei ricavi per ciascuna attività: è necessario identificare l'attività prevalente** e che il limite di ricavi riferiti **a quest'ultima attività non sia stato superato ed ulteriormente che il limite complessivo dei ricavi** derivanti da tutte le attività svolte **risulti non superiore a € 700.000,00**.



Esempio: soggetto che esercita 2 attività, una di prestazioni di servizi, l'altra di commercio al minuto, per le quali ha conseguito nel 2017 i seguenti ricavi:

Prestazioni di servizi € 370.000,00 +

Commercio al minuto € 80.000,00

Ricavi complessivi € 450.000,00



Al fine di verificare il regime contabile adottabile per il 2018 è necessario:

- ✓ **identificare l'attività prevalente** - nel caso specifico è quella di prestazioni di servizi;
- ✓ **verificare che il limite di ricavi riferito all'attività prevalente** (nel caso in esame € 400.000,00) **è rispettato** (come nel caso di specie i ricavi derivanti dall'attività di prestazioni di servizi sono pari a € 370.000,00);
- ✓ **verificare che il limite complessivo dei ricavi derivanti dalle 2 attività esercitate risulti non superiore a € 700.000,00** (limite rispettato essendo i ricavi complessivi pari a € 450.000,00).



REGIMI CONTABILE SEMPLIFICATO

In caso di possesso dei requisiti il soggetto **ricade naturalmente nel regime semplificato** per cui:

- ? **non è necessario effettuare particolari indicazioni** nei modelli di inizio attività, e nel quadro VO della dichiarazione IVA essendo sufficiente che il contribuente tenga un comportamento in linea con le regole dello stesso (comportamento concludente);
- ? **non ha una durata minima** potendo essere applicato di anno in anno fino a quanto sussistono i relativi presupposti applicativi **e salvo l'esercizio facoltativo dell'opzione per il regime ordinario.**



CONTABILITÀ ORDINARIA PER OBBLIGO	
Soggetti	Presupposti
<p>Società di Capitali; Cooperative; Mutue assicuratrici; Enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali; Stabili organizzazioni di società ed enti non residenti; Associazioni non riconosciute e consorzi che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali</p>	<p>A prescindere dal tipo di attività o entità dei ricavi conseguiti</p>
<p>Imprenditori Individuali; Società di Persone; Enti non commerciali</p>	<p>Con volume di ricavi > 400.000,00 € in caso attività di prestazione di servizi</p>
	<p>Con volume di ricavi > 700.000,00 € per le altre attività</p>



Contabilità ordinaria	
Registri obbligatori	Normativa di riferimento
libro giornale	art. 14 del DPR 600/73, art. 2216 c.c.
libro degli inventari	art. 15 del DPR 600/73, art. 2217 c.c.
registri prescritti ai fini IVA	artt. 23, 24 e 25 del DPR 633/72
libro mastro	art. 14 co. 1 lett. c) del DPR 600/73
scritture ausiliarie di magazzino (*)	art. 14 co. 1 lett. d) del DPR 600/73
registro dei beni ammortizzabili	art. 16 del DPR 600/73
libri sociali obbligatori (**)	art. 2421 co. 1 c.c. 5

(*) Devono essere istituite solo a partire dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva, vengono superati entrambi i seguenti limiti: 5.164.568,99 euro di ricavi e 1.032.913,80 euro di rimanenze.

(**) Ovvero: il libro dei soci; il libro delle obbligazioni; il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione; il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale (ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione); il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se questo esiste; il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti, se sono state emesse obbligazioni; il libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'articolo 2447-sexies.



CONTABILITÀ ORDINARIA PER OPZIONE	
Soggetti	Presupposti
Imprenditori Individuali; Società di Persone; Enti non commerciali	Con volume di ricavi \leq 400.000,00 € in caso attività di prestazione di servizi
	Con volume di ricavi \leq 700.000,00 € per le altre attività



I REGIMI CONTABILI PROFESSIONI

I regimi contabili/fiscali oggi vigore sono:

- ✓ **regime di contabilità semplificata;**
- ✓ **regime di contabilità ordinaria;**
- ✓ **regime forfettario.**



CONTABILITÀ SEMPLIFICATA ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI

Il regime **contabile naturale** dei professionisti è il regime di contabilità semplificata **indipendentemente dall'ammontare dei compensi conseguiti nell'anno precedente**.

Questo regime prevede come registri obbligatori:

- ✓ registri IVA delle parcelle emesse e delle fatture di acquisto;
- ✓ **registro degli incassi e pagamenti (se gli incassi e i pagamenti non vengono riportati sui libri IVA);**
- ✓ registro beni ammortizzabili (se gli ammortamenti non vengono riportati sui libri IVA);
- ✓ libro unico del lavoro (se si hanno dei dipendenti).



CONTABILITÀ ORDINARIA ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI

I professionisti **possono optare** per il regime di contabilità ordinaria.
L'opzione può essere effettuata mediante il comportamento concludente del professionista poi formalizzato nella prima Dichiarazione IVA presentata.

Questo regime prevede la tenuta dei seguenti registri:

- ✓ registri IVA delle parcelle emesse e delle fatture di acquisto;
- ✓ **registro cronologico delle movimentazione finanziarie**;
- ✓ registro beni ammortizzabili (se gli ammortamenti non vengono riportati sui libri IVA);
- ✓ libro unico del lavoro (se si hanno dei dipendenti).



QUADRO VO OPZIONI



Rigo VO20,

Casella 1 deve essere barrata dalle società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società di armamento, società di fatto che svolgono attività commerciale, persone fisiche che esercitano imprese commerciali, enti non commerciali relativamente alle attività commerciali eventualmente esercitate, che avendo conseguito nell'anno 2016 ricavi per un ammontare non superiore a 400.000,00 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a 700.000,00 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività, hanno esercitato per il 2017 l'opzione per il regime di contabilità ordinaria.

Casella 2 deve essere barrata dalle suddette imprese minori che intendono comunicare la revoca dell'opzione esercitata.

Sez. 2 - Opzioni e
revoche agli effetti
delle imposte
sui redditi

VO20	REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI (art. 18, comma 6, d.P.R. n. 600/1973)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>	Revoca	2	<input type="checkbox"/>
VO21	REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI (art. 3, comma 2, d.P.R. n. 695/1996)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>	Revoca	2	<input type="checkbox"/>

Rigo VO21,

Casella 1 deve essere barrata dagli esercenti arti o professioni (art. 53 del TUIR) che hanno esercitato l'opzione per il 2016 per il regime di contabilità ordinaria.

Casella 2 deve essere barrata dai contribuenti che intendono comunicare la revoca dell'opzione.



DURATA DELL'OPZIONE:

- ? **fino al 2016:** restava valida per ciascun anno, fino a revoca (senza vincolo di durata)
- ? **dal 2017:** si applica un **vincolo triennale** (art. 18 co. 8 del DPR 600/73, modif. dalla Stabilità 2017, in coerenza con i principi del DPR 442/97, che prevedono tale durata nel caso di adozione di un regime con diversa modalità di determinazione dell'imposta: dal criterio di competenza a quello di cassa).



L'opzione è vincolante almeno per un triennio, trascorso il quale si rinnova tacitamente per ciascun anno successivo, e resta valida fino a revoca (cfr. § 6.6 della circ. 13.4.2017 n. 11/E).



IMPRESSE MINORI CHE HANNO MANTENUTO IL CRITERIO DI COMPETENZA PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEL 2017

POSSIBILITÀ DI REVOCA NEL 2018

Eccezione alla regola della durata del vincolo triennale



Il passaggio dalla contabilità ordinaria a quella semplificata:

- ? comporta la “scomparsa” dello Stato Patrimoniale;
- ? con conseguente difficoltà di monitoraggio delle poste patrimoniali e finanziarie non solo agli effetti fiscali.

Per tale motivo il transito può non essere “indolore” e comporta delle conseguenze non solo fiscali.

FONDI IN SOSPENSIONE D’IMPOSTA



I fondi eventualmente presenti al 31/12 accantonati per:

- ✓ **TFR/TFM dipendenti/amministratori/indennità di agenzia**
- ✓ **svalutazione su crediti e su interessi di mora, rischi su cambi, ecc non sono tassabili a condizione che i relativi importi vengano annotati nel registro acquisti.**

Perdite successive (es: su crediti, o su cambi): che si manifesteranno continueranno così ad essere deducibili per la parte che eccede l'apposito fondo accantonato.

In caso di mancata annotazione nel registro acquisti, i fondi divengono tassati e le perdite future divengono deducibili per l'intero importo rilevato.



ADEMPIMENTI DA PORRE IN ESSERE NEL PASSAGGIO DA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA A CONTABILITÀ ORDINARIA




“nei casi di passaggio dal regime di contabilità semplificata a quello di contabilità ordinaria, le attività e le passività esistenti all’inizio del periodo d’imposta sono valutate con i criteri di cui al DPR 689/74 e riportate sul libro degli inventari o su apposito prospetto da redigere entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente”.



L'elenco delle attività e passività esistenti all'1.1.2018, che rappresenta la situazione patrimoniale di partenza (iniziale), può alternativamente essere:

- a) redatto direttamente sul libro degli inventari;
- b) costituito da un prospetto a sé stante.



Il prospetto delle attività e passività esistenti alla data del **01.1.2018** deve **essere redatto entro il 31.10.2018** (termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi del 2017).



IL REGIME CONTABILI DI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA


Articoli Eutekne.info di approfondimento:

- *25.1.2017 a cura Antonio ZAPPI “Accertamento presuntivo in tilt per i nuovi semplificati per cassa”;*
- *14.4.2017 a cura Paola RIVETTI “Regime di cassa per le imprese minori in chiaro”.*




NORME DI RIFERIMENTO

ART. 66 DEL TUIR



Il reddito delle imprese che adottano il regime contabile semplificato **viene determinato con il criterio di cassa**; vi sono regole specifiche nel passaggio da regime ordinario a semplificato e viceversa

ART. 18 del DPR 600/73



Registri da tenere per la contabilità semplificata e opzione per semplificazione contabile



LE CARATTERISTICHE

Soggetti	In contabilità semplificata
Il regime	Naturale
Opzione	Possibile per l'ordinaria
La regola	Determinazione del reddito per cassa
Obblighi	Monitoraggio degli incassi e pagamenti
Decorrenza	Periodo d'imposta 2017



I SOGGETTI

La norma	Art. 18 del DPR 600/73.
I limiti (1)	Ricavi non superiori a 400.000,00 euro (prestazioni di servizi).
I limiti (2)	Ricavi non superiori a 700.000,00 euro (altre attività).
Multi attività	Si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.
Per identificazione dell'attività vedi il DM 17.1.92.	



MODIFICA ART. 66 DEL TUIR

A decorrere dall'1.1.2017, le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito in base al **principio di cassa in luogo di quello per competenza**;



il reddito è pari alla **differenza tra l'ammontare dei ricavi / altri proventi percepiti e quello delle spese sostenute** (nuovo co. 1)

A tale importo vanno:

- ✓ **Aggiunti** l'autoconsumo personale/familiare dell'imprenditore, i redditi degli immobili "patrimonio", le plusvalenze e le sopravvenienze attive;
- ✓ **sottratti** le minusvalenze/sopravvenienze passive.



MODIFICA ART. 66 DEL TUIR

In sede di determinazione del reddito considerata la conferma di quanto previsto dai co. 2, 4 e 5 del vigente art. 66:



è possibile dedurre **le quote di ammortamento dei beni materiali/immateriali, le perdite di beni strumentali/su crediti, l'accantonamento TFR;**



Sono **riconosciute le deduzioni forfetarie** per gli intermediari/rappresentanti di commercio, gli esercenti attività di ristorazione e attività alberghiera nonché per gli autotrasportatori.



MODIFICA ART. 66 DEL TUIR

SONO STATE ABROGATE LE SEGUENTI PREVISIONI




CONCORSO ALLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO DELLA VARIAZIONE DELLE RIMANENZE

PRINCIPIO DI COMPETENZA - CERTEZZA E DETERMINABILITÀ OGGETTIVA

POSSIBILITÀ DI DEDURRE NELL'ESERCIZIO DI REGISTRAZIONE LE SPESE < A 1.000,00 euro



DATA RILEVANTE FISCALMENTE NEL REGIME DI CASSA		
MEZZO DI PAGAMENTO	PERCEZIONE RICAVO	SOSTENIMENTO SPESA
A/B o A/C	Quando il titolo di credito entra nella disponibilità dell'imprenditore	Quando il titolo di credito esce dalla disponibilità dell'imprenditore
Bonifico	Data accredito somma sul c/c	Giorno in cui viene ripartito ordine bonifico
Carta credito/ bancomat	Data di accredito della somma sul c/c del percipiente	Momento in cui la carta è utilizzata
Ricevuta Bancaria	Accredito sbf: data pagamento cliente presso la banca Accredito d.i.: data di accredito della somma sul c/c	Momento in cui viene pagata la R/B



ESEMPIO: Impresa in contabilità semplificata con i seguenti dati al 31.12.2017:

Fatture emesse € 59.000 di cui incassate al 31.12 € 45.000,00

Spese certificate da fatture € 12.000,00 di cui € 10.000,00 pagate

Ammortamenti € 1.800,00

Rimanenze finali 2016 € 8.600,00

Reddito per “cassa”

Fatture incassate 45.000

Spese sostenute 10.000

Ammortamenti 1.800

Rimanenze 8.600

Totale spese ded. 20.400

Reddito tassabile 24.600



ESEMPIO: Impresa con i seguenti dati al 31.12.2017:

Fatture emesse € 500.000,00 di cui incassate al 31.12 € 500.000,00

Spese sostenute € 450.000,00 di cui € 450.000,00 pagate

Ammortamenti € 10.000,00

Rimanenze finali 2016 € 250.000,00

Rimanenze finali 2017 € 250.000,00

Reddito per “cassa”

	+ 500.000
Spese sostenute	– 450.000
Ammortamenti	– 10.000
Rimanenze iniziali	<u>– 250.000</u>
Perdita	– 210.000

Reddito per “competenza” Fatture incassate

Fatture incassate	+ 500.000
Spese sostenute	– 450.000
Ammortamenti	– 10.000
Variazione rimanenze	<u>0</u>
Reddito tassabile	+ 40.000



ESEMPIO: Nell'anno 2018 cessa l'attività e si realizza l'intero magazzino a "prezzo di costo":

Fatture emesse	€ 250.000,00	di cui incassate € 250.000,00
Spese sostenute	€ 0,00	
Ammortamenti	€ 0,00	
Rimanenze iniziali	€ 250.000,00	
Rimanenze finali	€ 0,00	

Reddito per "cassa"

Fatture incassate	+ 250.000
Spese sostenute	0
Ammortamenti	0
Rimanenze	0

Reddito tassabile

Reddito per "competenza"

+ 250.000	Ricavi per competenza	+ 250.000
0	Spese sostenute	0
0	Ammortamenti	0
0	Variazione rimanenze	<u>- 250.000</u>

+ 250.000 Reddito tassabile

0

(N.B. perdita 2017 € 210.000,00 non riportabile e non compensabile)



PASSAGGIO DI REGIME

Al fine di evitare salti/duplicazioni di tassazione in caso di passaggio dal principio di cassa al regime ordinario (contabilità ordinaria), e viceversa,



I ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito ... **non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi.**



PASSAGGIO DI REGIME - REGOLE

TRATTAMENTO COMPONENTI REDDITUALI

Se hanno **concorso alla formazione del reddito secondo le regole ordinarie** (principio di competenza) **non devono essere computati** nelle determinazione del reddito secondo il regime di cassa

Se hanno concorso **alla formazione del reddito secondo le nuove regole** (principio di cassa) **non assumono rilevanza nei periodi d'imposta successivi** alla fuoriuscita dal regime di cassa



**ESEMPIO: Anno N regime di cassa Anno n + 1 regime ordinario
competenza:**

Fatture emesse anno N € 85.000,00

di cui incassate al 31.12.N € 72.000,00

Le fatture **di competenza anno N** incassate nell'anno N + 1 **vanno tassate nell'anno N + 1** anche se non di competenza

CASO INVERSO

Anno N regime di competenza Anno n + 1 regime cassa:

Fatture emesse anno N € 85.000,00 di cui incassate al
31.12.N € 72.000,00

Le fatture **di competenza anno N** incassate nell'anno N + 1
non vanno più tassate nell'anno N + 1



EFFETTI AI FINI IRAP

Per le società di persone / ditte individuali in contabilità semplificata



Anche la base imponibile IRAP è determinata sulla base **del principio di cassa applicato ai fini reddituali.**



Non mutano i proventi e oneri concorrenti alla formazione del valore della produzione MA SOLO IL CRITERIO DI IMPUTAZIONE TEMPORALE.



EFFETTI AI FINI IRAP

- ✓ Le plusvalenze e minusvalenze **continuano a risultare non imponibili o deducibili**;
- ✓ **I costi relativi al personale** se deducibili (dip. a tempo ind.) **lo saranno in base al principio di cassa** salve le eccezioni previste ai fini dei redditi (acc. TFR);
- ✓ Sono **deducibili le rimanenze finali dell'esercizio precedente** dal valore della produzione determinato per cassa.



PERDITE FISCALI

Il regime resta invariato

Le perdite sono utilizzabili **in diminuzione del reddito complessivo**

Ove risultasse un'eccedenza quest'ultima **non potrebbe essere riportata** nei periodi d'imposta successivi



PERDITE FISCALI

NESSUNA MODIFICHE PER RIMANENZE E PERDITE

La legge di stabilità non introduce novità con riguardo al trattamento

- ✓ delle rimanenze di magazzino derivanti dal 2016 (**sono un costo deducibile nel 2017**);
- ✓ delle perdite generate dai semplificati **che rimangono utilizzabili nel solo anno di loro formazione.**

Ove risultasse un'eccedenza quest'ultima non potrebbe essere riportata nei periodi d'imposta successivi



PERDITE FISCALI

ESEMPIO

Reddito per “cassa”

Fatture incassate	+ 500.000
Spese sostenute	– 450.000
Ammortamenti	– 10.000
Rimanenze iniziali	<u>– 110.000</u>
Perdita	– 70.000

Se il contribuente non altri redditi non potrà riportarsi e recuperare



RIMANENZE E INVENTARIO

- ✓ le imprese in contabilità semplificata sono tenute agli “**obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto**”;
- ✓ entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi, gli imprenditori in contabilità semplificata **devono annotare, nei registri tenuti ai sensi dell’art. 18 del DPR 600/73, il valore delle rimanenze, indicando distintamente per queste ultime le quantità e i valori per singole categorie di beni**, in giacenza alla fine dell’esercizio, con l’indicazione dei **criteri seguiti per la valutazione**; la distinta indicazione delle quantità e dei valori, nonché dei criteri di valutazione, può essere effettuata, entro il medesimo termine, in apposito prospetto di dettaglio.



RIMANENZE E INVENTARIO

CM 11/E/2017: in caso di **passaggio alla contabilità ordinaria**, le **rimanenze di magazzino** devono essere rilevate nella **situazione patrimoniale di partenza** sulla base del costo medio dell'intero anno, ovvero dell'**ultimo periodo d'imposta gestito con il criterio di cassa**.

Tale orientamento sembrerebbe, pertanto, ammettere che – durante il periodo di applicazione del regime di cassa degli imprenditori in contabilità semplificata – **non deve essere redatto l'inventario di magazzino**.



RIMANENZE E INVENTARIO

Potrebbe comunque essere **opportuno tenere traccia delle variazioni delle rimanenze**, anche se non concorrono più a formare il reddito dell'imprenditore in contabilità semplificata, in quanto **l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza** continuano a controllare la **corrispondenza alla realtà degli acquisti e dei ricavi dichiarati** sulla base del principio di cassa.

In particolare, verificano le **giacenze di magazzino al momento dell'inizio del controllo fiscale**, e possono procedere all'indietro sino all'ultimo anno nel quale è stato applicato il criterio di competenza, tenendo conto degli acquisti e delle vendite successivamente risultanti dalla contabilità IVA e dalle registrazioni di cassa.



RIMANENZE E INVENTARIO

Conseguentemente, potrebbero continuare ad essere applicate le presunzioni di acquisti e cessioni ai fini dell'IVA, ed essere utilizzati gli **ordinari metodi di accertamento analitico-induttivo**.

L'effettuazione di queste annotazioni relative alle rimanenze di magazzino potrebbe, quindi, evitare l'insorgere di errori e fraintendimenti in sede di controllo.

Una delle principali problematiche affrontate dagli organi accertatore è, infatti, rappresentata dalla **corretta individuazione e quantificazione dei beni commercializzati**, da utilizzare per desumere il **ricarico medio** applicato dall'impresa, per giungere alla ricostruzione indiretta di tutti i ricavi conseguiti.



REGISTRI CONTABILI

Al fine di allineare gli **obblighi contabili** alle novità del citato art. 66 del TUIR sono state apportate rilevanti modifiche all'art. 18 del DPR 600/73.



Per i soggetti che adottano la contabilità semplificata sono state previste **3 possibili alternative:**
Registri separati
Registri IVA integrati
Tenuta solo registri IVA con presunzione data registrazione = data incasso/pagamento



REGIME DI CASSA - REGISTRAZIONI CONTABILI SEPARATE

I soggetti devono **annotare cronologicamente**, in un **apposito registro**, i ricavi percepiti indicando, per ciascun incasso:

- a) il **relativo importo**;
- b) le **generalità**, l'indirizzo e il comune di residenza anagrafica **del soggetto che effettua il pagamento**;
- c) gli **estremi della fattura** o altro documento emesso.

In un diverso registro andranno annotate **cronologicamente e con riferimento alla data di pagamento** (in ossequio al criterio di cassa) le **spese sostenute nell'esercizio**, fornendo le medesime informazioni.

Eventuali diversi componenti positivi e negativi di reddito andranno **annotati nei registri obbligatori** entro il **termine di presentazione della dichiarazione dei redditi**.



TENUTA DEI SOLI REGISTRI IVA E INDICAZIONE MANCATI INCASSI/PAGAMENTI

I **registri IVA** sostituiscono i predetti registri (incassi/pagamenti), qualora siano annotate **separatamente le operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA** (co. 4 art. 18)

In luogo delle singole annotazioni relative agli incassi/pagamenti, nel caso in cui l'incasso / pagamento non sia avvenuto nell'anno di annotazione, nei registri IVA va **riportato l'importo complessivo dei mancati incassi/pagamenti con l'indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono.**



**TENUTA DEI SOLI REGISTRI IVA E INDICAZIONE MANCATI
INCASSI/PAGAMENTI.**



I ricavi percepiti/costi **sostenuti vanno annotati separatamente nel periodo d'imposta di incasso/pagamento, indicando il documento già registrato ai fini IVA.**



TENUTA DEI SOLI REGISTRI IVA E PRESUNZIONE DI INCASSO/PAGAMENTO



il contribuente può tenere i registri IVA **senza effettuare le annotazioni relative agli incassi/pagamenti**, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA (co. 5 art. 18).

In tal caso, opera la **presunzione** in base alla quale la **data di registrazione dei documenti coincide con quella di incasso/pagamento**. Così, ad esempio, tutte le fatture/documenti che tano annotati entro il 31.12.2017, **sono considerati incassati/pagati nel 2017.**



LE NUOVE REGOLE DETRAZIONE IVA

contribuenti in contabilità semplificata sono naturalmente trimestrali ai fini IVA e quindi **possono registrare le fatture di acquisto ricevute nel 2017 fino al 16 marzo 2018** termine di chiusura della liquidazione IVA relativa al quarto trimestre ed anno 2017; quindi non dovrebbero necessitare del particolare sezionale.

fattura **emessa dal fornitore nel 2017** ricevuta nel 2018:
ai fini dell'IVA il documento dovrà essere **registrato nel corso del 2018** e l'imposta concorrerà alla liquidazione periodica relativa al periodo in cui viene registrato.

In questo **caso appare scontato che il costo sia deducibile** per i contribuenti in contabilità semplificata nell'anno della registrazione e cioè **nel 2018**.



MODELLO IVA 2018

Periodo d'imposta 2017

Nel **Quadro VO** è stato introdotto il **rigo VO26** destinato all'indicazione dell'opzione per la tenuta dei registri IVA senza separata indicazione degli incassi e pagamenti di cui all'art. 18 co. 5 del DPR 600/73.

- ? **opzione, vincolante per almeno un triennio valida fino a revoca;**
- ? **i contribuenti che hanno tenuto nel 2017 i registri ai fini dell'IVA senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti** (si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento)

DEVONO INDICARE L'OPZIONE NELLA DICHIARAZIONE IVA 2018

VO26

TENUTA DEI REGISTRI IVA SENZA SEPARATA INDICAZIONE DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI
PER LE IMPRESE MINORI (art. 18, comma 5, d.P.R. n. 600/1973)

Opzione



IL REGIME FORFETARIO

Articoli Eutekne.info di approfondimento:

- *11.2.2017 a cura di Paola RIVETTI “Forfetari, vincolo triennale dell’opzione per l’ordinario”;*
- *8.1.2018 a cura Paola RIVETTI “Rettifica della detrazione nel forfetario anche con deduzione delle rimanenze”.*



REQUISITI	
(per chi è già in attività da verificare rispetto all'anno precedente per chi inizia sui dati presunti)	
RICAVI/Compensi: percepiti, ragguagliati ad anno, non superiori a determinati limiti	da euro 25.000,00 a 50.000,00 differenziati a seconda del codice ATECO 2007 dell'attività esercitata
LAVORO DIPENDENTE: spese per lavoro accessorio, dipendente e per collaboratori (compresi gli utili da partecipazione agli associati)	ammontare complessivamente non superiore a 5.000 euro lordi,
BENI STRUMENTALI: costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio	<p>non superiore ad euro 20.000:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) beni in leasing: rileva il costo sostenuto dal concedente; 2) beni in locazione, noleggio e comodato: rileva il valore normale degli stessi; 3) beni, detenuti in regime di impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente anche per l'uso personale o familiare del contribuente, concorrono nella misura del 50%; 4) non rilevano i beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro; i beni immobili, comunque acquisiti utilizzati e i costi di alcune immobilizzazioni immateriali (es. avviamento): C.M. 6/2015.
redditi di lavoro dipendente e assimilati	Redditi da lavoro dipendente (pensione) ed assimilato non eccedenti € 30.000,00



INCONTRO 2

I Regimi contabili


Gruppo di settore	Cod. Attività ATECO 2007	Valore soglia ricavi/compensi 2016	Coefficiente di redditività
Industrie alimentari e delle bevande	(10-11)	45.000	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9	50.000	40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	40.000	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 – 47.89	30.000	54%
Costruzioni e attività immobiliari	(41 – 42 – 43) – (68)	25.000	86%
Intermediari del commercio	46.1	25.000	62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55 – 56)	50.000	40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi	(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)	30.000	78%
Altre attività economiche	(01-02-03)-(05-06-07-08-09)-(12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33)-(35)-(36-37-38-39)-(49-50-51-52-53)-(58-59-60-61-62-63)-(77-78-79-80-81-82)-(84)-(90-91-92-93)-(94-95-96)-(97-98)-(99)	30.000	67%



CAUSE D'ESCLUSIONE DAL NUOVO REGIME FORFETTARIO

CAUSE D'ESCLUSIONE DAL NUOVO REGIME FORFETTARIO VANNO VERIFICATE NELL'ANNO DI APPLICAZIONE DEL REGIME E NON NELL' ANNO PRECEDENTE

- ✓ persone fisiche che si **avvalgono di regimi speciali ai fini IVA** o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- ✓ soggetti **non residenti**, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri della UE o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- ✓ soggetti che in via esclusiva o prevalente **effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato**, di terreni edificabili di cui all'art. 10 co. 1 n. 8 del DPR 633/72 o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'art. 53 co. 1 del DL 331/93;
- ✓ gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni **che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni** di cui all'art. 5 del TUIR ovvero a srl in regime di trasparenza di cui all'art. 116 del TUIR.



SEMPLIFICAZIONI IVA

- ✓ **divieto di rivalsa dell'IVA: sulle fatture emesse, scontrini o ricevute fiscali emessi durante** l'applicazione del regime forfettario non deve essere addebitata l'IVA a titolo di rivalsa;
- ✓ **divieto di esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti;**
- ✓ esonero dalla **registrazione delle fatture emesse;**
- ✓ esonero dalla **registrazione dei corrispettivi;**
- ✓ esonero dalla **registrazione delle fatture di acquisto.**



SEMPLIFICAZIONI IVA

esonero da:

- ✓ **tenuta e conservazione dei registri e documenti (con alcune eccezioni);**
- ✓ **liquidazione e versamento dell'IVA;**
- ✓ **dichiarazione e comunicazione annuale IVA;**
- ✓ **presentazione dello “spesometro” e dalle nuove comunicazioni trimestrali;**
- ✓ **certificazione dei corrispettivi qualora svolgano le attività previste dall'art. 2 del DPR 696/96 (cessione di tabacchi, giornali, carburanti).**



GLI ADEMPIMENTI PER I CONTRIBUENTI “FORFETTARI”

- ✓ **numerare e conservare le fatture d’acquisto e le bollette doganali;**
- ✓ **certificare i corrispettivi.**



in fattura dovrà essere indicata l’**annotazione “operazione in franchigia da IVA”** con l’**indicazione** del riferimento normativo (le fatture emesse devono scontare l’imposta di bollo € 2 se di importo superiore ad € 77,47).



i ricavi/compensi **non sono soggetti a ritenuta d’acconto**; i **contribuenti dovranno rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è** soggetto ad imposta sostitutiva.



Operazioni per le quali anche i contribuenti in regime forfettario assumono la qualifica di debitori d'imposta con obbligo di assolvimento dell'IVA

- ✓ **acquisti intracomunitari: entro la soglia di € 10.000 saranno assoggettati ad imposta nel paese di provenienza;** in caso di superamento della soglia il contribuente dovrà assolvere l'IVA integrando la fattura ricevuta con l'indicazione dell'aliquota e dell'imposta e versando l'IVA entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (oltre che presentare l'*Intrastat*);
- ✓ **prestazioni di servizi “generiche” di cui all'art. 7-ter ricevute da soggetti esteri (UE o EXTRAUE)** il contribuente dovrà assolvere l'IVA integrando la fattura ricevuta con l'indicazione dell'aliquota e dell'imposta e versando l'IVA entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;
- ✓ **in generale, in tutti i casi in cui il contribuente forfettario deve assolvere l'imposta mediante il meccanismo del *reverse charge*.**



SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE

- ✓ **Sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, fermo restando l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi;**
- ✓ **non sono sostituti d'imposta e non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte** (in UNICO indicano il cod. fisc. dei percettori per i quali all'atto del pagamento non è stata operata la ritenuta e l'ammontare corrisposto);
- ✓ **sono esclusi dall'IRAP e dagli studi di settore o dai parametri contabili**



COME CALCOLARE IL REDDITO E L'IMPOSTA DA VERSARE

- ✓ **non assumono alcuna rilevanza le spese sostenute nel periodo**, siano esse inerenti o meno all'attività svolta dal contribuente;
- ✓ **le uniche spese che possono essere portate in deduzione sono i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge;**
- ✓ **il computo dei ricavi avviene secondo il principio di CASSA l'imposta del 15% è sostitutiva dell'imposta sui redditi (IRPEF), delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).**



COME CALCOLARE IL REDDITO E L'IMPOSTA DA VERSARE

Imprese familiari viene stabilito che l'imposta sostitutiva sia dovuta esclusivamente dal titolare dell'impresa ed è calcolata sul reddito dell'impresa stessa prima dell'imputazione della quota ai familiari;

i contributi previdenziali **sono deducibili**, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi.



COME CALCOLARE IL REDDITO E L'IMPOSTA DA VERSARE

Soggetto che svolge l'attività di avvocato e nel 2017 ha applicato il regime forfettario; nel corso dell'anno ha incassato compensi per € 13.000 e versato contributi previdenziali per € 2.700.

Compensi percepiti € 13.000

Reddito imponibile lordo € 13.000*78% = € 10.140

Contributi previdenziali € 2.700

Reddito imponibile netto € 10.140 – € 2.700 = € 7.440

Imposta sostitutiva 15%

Imposta sostitutiva € 7.440 * 15% = € 1.116



Soggetti che iniziano una nuova attività ed intendono applicare il nuovo regime (presumendo il possesso dei requisiti)



dovrà essere comunicata la scelta per il nuovo regime mediante l'utilizzo del modello di cui all'art. 35 del DPR 633/72 (per le persone fisiche, modello AA9/12).

Tale modello deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di inizio attività, indicando nella sezione "regimi fiscali agevolati" del quadro B il codice 2





DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ,
VARIAZIONE DATI O CESSAZIONE ATTIVITÀ AI FINI IVA
(IMPRESE INDIVIDUALI E LAVORATORI AUTONOMI)

QUADRO B

SOGGETTO D'IMPOSTA

DITTA O VERO COGNOME E NOME

Dati identificativi

RISERVATO A SOGGETTO NON RESIDENTE

INDIRIZZO COMPLETO (CITTÀ, VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO)

I contribuenti che aderiscono a un regime fiscale agevolato non devono indicare il volume d'affari presunto nell'apposito campo previsto nel riquadro relativo all'attività esercitata, in quanto tale dato, nelle misure previste da ciascuna disposizione, costituisce uno dei presupposti per l'applicazione del regime.

DECLARAZIONE IVA STATO ESTERO

Se il contribuente esercita più attività, indicare l'attività prevalente

CODICE ATTIVITÀ

DESCRIZIONE ATTIVITÀ

VOLUME D'AFFARI PRESUNTO

ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI DI CUI ALL'ART. 60-BIS

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)

SCRITTURE CONTABILI

C.A.P.

COMUNE (senza abbreviazione)

PROVINCIA

Regimi fiscali agevolati

2 per aderire al REGIME FORFETARIO DEI CONTRIBUENTI ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA, ARTI O PROFESSIONI se ritengono di essere in possesso dei requisiti che comportano l'applicazione del regime previsto dall'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Regime fiscale agevolato (vedere istruzioni)

Attività di commercio elettronico

INDIRIZZO DEL SITO WEB

PROPRIO

OSPITANTE

INTERNET SERVICE PROVIDER

CESSAZIONE

C

SOGGETTI GIÀ IN ATTIVITÀ E CHE INTENDONO AVVALERSI DEL REGIME FORFETARIO

Il regime **rappresenta un regime naturale**

Non và effettuata alcuna opzione o specifiche comunicazioni all'A. E.

Il contribuente che valuta la non convenienza nell'adozione del regime forfettario, potrà **comunque optare (PER UN TRIENNIO)** per l'applicazione dell'IVA e delle imposte **sul reddito nei modi ordinari**





QUADRO VO OPZIONI

Sez. 3 - Opzioni e
revoche agli effetti
sia dell'IVA
che delle imposte
sui redditi

VO30	APPLICAZIONE DISPOSIZIONI LEGGE N. 398/1991 Determinazione forfetaria dell'IVA e dei redditi	Opzione	1	<input type="checkbox"/>	Revoca	2	<input type="checkbox"/>
VO31	ASSOCIAZIONI SINDACALI E DI CATEGORIA OPERANTI IN AGRICOLTURA Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 78, comma 8, l. n. 413/1991)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>	Revoca	2	<input type="checkbox"/>
VO32	AGRITURISMO - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 5, l. n. 413/1991)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>	Revoca	2	<input type="checkbox"/>
VO33	REGIME FORFETARIO PER LE PERSONE FISICHE ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA, ARTI E PROFESSIONI Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>	Revoca	2	<input type="checkbox"/>

Rigo VO33

Casella 1 deve essere barrata dai contribuenti che essendo in possesso dei requisiti per l'applicazione del regime previsto dall'art. 1 co. da 54 a 89, della L. 190/2014, hanno optato, nell'anno 2017, **per la determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari.**

Casella 2 deve essere barrata per comunicare **la revoca dell'opzione** (Circ. 10/E del 4.4.2016 § 3.1.1).



LE ULTERIORI AGEVOLAZIONI

Aliquota imposta ridotta

riduzione dell'imposta sostitutiva dal 15% al 5% per i primi 5 anni di attività per le *start up*.



Riduzione contribuzione IVS

Sul reddito si applica la contribuzione **dovuta** ai fini previdenziali, **ridotta del 35%**.



REQUISITI PER USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI PER *START UP*

- ✓ **il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;**
- ✓ **l'attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, (escluso il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni);**
- ✓ **qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi/compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non deve superare i limiti previsti per quell'attività sulla base della classificazione ATECO.**



AL FINE DI FRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE È NECESSARIO EFFETTUARE UNA SPECIFICA COMUNICAZIONE TELEMATICA

- ✓ **Nuova attività:** aderendo al regime agevolato si dovrà **presentare la domanda in via telematica tramite il cassetto previdenziale artigiani commercianti tempestivamente dalla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla Gestione INPS;**
- ✓ **soggetti già in attività** dovranno presentarla, a pena di decadenza, **entro il 28 febbraio di ciascun anno** tramite il cassetto previdenziale artigiani commercianti disponibile sul sito dell'INPS.



IL REGIME FISCALE DI VANTAGGIO

Articoli Eutekne.info di approfondimento:

- *6.4.2017 a cura Paola RIVETTI "Per i minimi quinquennio obbligatorio per il passaggio al forfetario".*



REGIME FISCALE DI VANTAGGIO

Il regime di vantaggio (o dei “nuovi minimi”) è subentrato a quello dei minimi dal 2012.

Coloro che hanno intrapreso l’esercizio di imprese, arti o professioni, in presenza dei requisiti richiesti dalla legge nel 2012, o fino a tutto il 2015, hanno potuto adottare tale regime agevolato.

Chi ad oggi sta applicando un diverso regime, **non potrà mai accedere al regime di vantaggio, dato che era stato abrogato a partire dal 2014, per poi essere “riesumato” solo per il 2015.**



REGIME FISCALE DI VANTAGGIO



Attenzione però a chi ha iniziato l'attività nel 2012:

il 2016 ha rappresentato **l'ultimo anno di permanenza**, fatto salvo **che non abbia ancora compiuto trentacinque anni**.



In questo caso, **potrà continuare ad applicare il regime fino a tale anno, in costanza dei requisiti**


Fuoriesce dal regime anche chi nel triennio precedente abbia acquistato complessivamente beni strumentali, anche in leasing, per un ammontare >15.000€ (i beni ad utilizzo promiscuo rilevano per il 50% del loro valore e il limite va riferito all'intero triennio e non va ragguagliato ad anno, anche nell'eventualità che l'attività sia iniziata da meno di tre anni)



REGIME FISCALE DI VANTAGGIO

Potevano accedere al regime i soggetti che nell'**anno precedente non hanno:**

- ✓ conseguito ricavi/percepito compensi, ragguagliati ad anno, **superiori ad € 30.000,00** (non rilevano i ricavi derivanti dall'adeguamento agli studi di settore, mentre nell'ipotesi in cui siano esercitate più attività il limite va riferito alla somma dei ricavi delle singole attività);
- ✓ effettuato **cessioni all'esportazione** e operazioni assimilate, comprese operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino;
- ✓ sostenuto **spese per lavoro dipendente o di collaborazione**, anche a progetto, ad eccezione dei compensi corrisposti ai collaboratori dell'impresa familiare;
- ✓ **erogato somme sotto forma di utili agli associati** in partecipazione con apporto di solo lavoro.



REGIME FISCALE DI VANTAGGIO



- ✓ l'attività da esercitare **non deve costituire in nessun modo mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta** sotto forma di lavoro dipendente o autonomo; escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni e qualora il contribuente non dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà;
- ✓ nel caso in cui **venga proseguita un'attività d'impresa** il limite di euro 30.000,00 è da riferirsi ai ricavi complessivamente realizzati.



SOGGETTI ESCLUSI DAL REGIME



- ✓ coloro che si avvalgono di **regimi speciali IVA** (es. editoria, agenzie di viaggi e turismo, agricoltura e attività connesse e pesca, agriturismo, rivendita di beni usati e oggetti d'arte o d'antiquariato, agenzie di vendita all'asta di oggetti d'arte o d'antiquariato, vendite a domicilio, ecc...);
- ✓ **non residenti** che svolgono attività nel territorio dello Stato;
- ✓ coloro che, in **via esclusiva o prevalente, effettuano operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato** e terreni edificabili ovvero di mezzi di trasporto nuovi;
- ✓ **che possiedono quote di partecipazione in società di persone o in associazioni, o in srl** in regime di trasparenza fiscale.



REGIME AGEVOLATO PER LE NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI

(**art. 13 L. 388 del 23.12.2000**).

CLOSE

Regime abrogato dall'art. 1 co. 85 della Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014).

I contribuenti che entro il 31.12.2014 si sono avvalsi di tale regime agevolato applicano, a partire dal periodo d'imposta 2015, il nuovo regime forfetario introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (art.1 co. da 54 a 89), se in possesso dei requisiti richiesti, diversamente applicano i regimi ordinari ai fini IVA e delle imposte sul reddito.





QUADRO VO OPZIONI

Sez. 3 - Opzioni e revoche agli effetti sia dell'IVA che delle imposte sui redditi

VO30	APPLICAZIONE DISPOSIZIONI LEGGE N. 398/1991 Determinazione forfetaria dell'IVA e dei redditi	Opzione 1 <input type="checkbox"/>	Revoca 2 <input type="checkbox"/>
VO31	ASSOCIAZIONI SINDACALI E DI CATEGORIA OPERANTI IN AGRICOLTURA Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 78, comma 8, l. n. 413/1991)	Opzione 1 <input type="checkbox"/>	Revoca 2 <input type="checkbox"/>
VO32	AGRITURISMO - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 5, l. n. 413/1991)	Opzione 1 <input type="checkbox"/>	Revoca 2 <input type="checkbox"/>
VO33	REGIME FORFETARIO PER LE PERSONE FISICHE ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA, ARTI E PROFESSIONI Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)	Opzione 1 <input type="checkbox"/>	Revoca 2 <input type="checkbox"/>
VO34	REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L'IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITÀ (art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011)	Opzione 1 <input type="checkbox"/>	Revoca 2 <input type="checkbox"/>



Ci sono due caselle:

OPZIONE deve essere barrata dai contribuenti che avendo applicato il regime fiscale di vantaggio di cui all'art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011, **hanno optato, nell'anno 2017, per la determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari;**

REVOCA contribuenti che avendo optato per il 2014, in presenza dei requisiti di accesso al regime fiscale di vantaggio accedono, dal 2017, **al regime forfetario** di cui all'art. 1 co. da 54 a 89 della L. 190/2014 (circ. 4.4.2016 n. 10/E § 3.1.1).



CONVENIENZA REGIMI VANTAGGIO/FORFETTARI/ORDINARI

	MINIMI	FORFETTARI	ORDINARI
RICAVI	25.000,00	25.000,00	25.000,00
COSTI	12.000,00	3.500,00 *	12.000,00
REDDITO TASSABILE	13.000,00	21.500,00	13.000,00
IRPEF LORDA	0,00	0	- 2.990,00
DETRAZIONI	0,00	0	1.200,00
IRPEF/IMPOSTA SOSTITUTIVA	- 650,00	- 3.225,00	- 1.790,00
ADDIZIONALI	0,00	0	- 195,00
IRAP	0,00	0	- 136,50
TOTALE IMPOSTE	- 650,00	- 3.225,00	- 2.121,50

*Applicazione delle percentuali differenti in base alla categoria di appartenenza (nell'esempio redditività 84% per costruzioni e attività immobiliari)



Da valutare sempre anche i risvolti di carattere previdenziale (INPS artigiani/commercianti, gestione separata, cassa di previdenza)



CONVENIENZA REGIMI VANTAGGIO/FORFETTARI/ORDINARI

	MINIMI	FORFETTARI	ORDINARI
RICAVI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
COSTI	1.000,00	30.000,00	1.000,00
REDDITO TASSABILE	49.000,00	20.000,00	49.000,00
IRPEF LORDA	0,00	0	- 7.340,00
DETRAZIONI	0,00	0	3.000,00
IRPEF/IMPOSTA SOSTITUTIVA	- 2.450,00	- 3.000,00	- 4.340,00
ADDIZIONALI	0,00	0	- 735,00
IRAP	0,00	0	- 1.540,50
TOTALE IMPOSTE	- 2.450,00	- 3.000,00	- 6.615,50

*Applicazione delle percentuali differenti in base alla categoria di appartenenza (nell'esempio redditività 40% per "commercio all'ingrosso e al dettaglio")



Da valutare sempre anche i risvolti di carattere previdenziale (INPS artigiani/commercianti, gestione separata, cassa di previdenza)



CONVENIENZA REGIMI VANTAGGIO/FORFETTARI/ORDINARI

	MINIMI	FORFETTARI	ORDINARI
RICAVI	30.000,00	30.000,00	30.000,00
COSTI	100,00	9.900,00 (*)	100,00
REDDITO TASSABILE	29.900,00	20.100,00	29.900,00
IRPEF LORDA	0,00	0	- 7.720,00
DETRAZIONI	0,00	0	7.720,00
IRPEF/IMPOSTA SOSTITUTIVA	- 1.495,00	- 3.015,00	0,00
ADDIZIONALI	0,00	0	- 448,50
IRAP	0,00	0	- 795,60
TOTALE IMPOSTE	- 1.495,00	- 3.015,00	- 1.244,10

*Applicazione delle percentuali differenti in base alla categoria di appartenenza (nell'esempio redditività 67% per "altre attività economiche")



Da valutare sempre anche i risvolti di carattere previdenziale (INPS artigiani/commercianti, gestione separata, cassa di previdenza)



FOCUS FINALE



REGIME SEMPLIFICATI PER CASSA



Problema rimanenze iniziali al 1.1.2017 e riporto perdite;



scelta metodo di gestione contabile/inclinazione all'ordine amministrativo da parte del contribuente;



scelta contabilità semplificata per cassa/contabilità ordinaria;



maggiori costi di gestione amministrativa;



“incrocio” semplificati per cassa/termini detrazione IVA sugli acquisti.



REGIMI DI VANTAGGIO/FORFETARIO



Requisiti di accesso ai regimi agevolati



Valutazione convenienza fiscale



Controllo e monitoraggio condizioni per la permanenza nel regime



LE PRINCIPALI SCADENZE DEL MESE DI FEBBRAIO 2018



Scadenza	Tributo	Soggetto obbligato	Adempimento
1/2	IVA	Soggetti passivi IVA	Termine iniziale per la presentazione della dichiarazione IVA annuale
9/2	Imposte dirette	Piccole e medie imprese	Termine finale inserimento domande "voucher digitalizzazione"
16/2	IVA	Soggetti passivi IVA e non	Termine versamento IVA mese di gennaio, ritenute operate in gennaio, contributi su retribuzioni erogate, INAIL da autoliquidazione, contributi previdenziali artigiani e commercianti, IVA quarto trimestre 2017 per trimestrali "speciali"
26/2	IVA	Soggetti passivi IVA	Presentazione telematica modelli <i>Intrastat</i> relativi al mese di gennaio



Scadenza	Tributo	Soggetto obbligato	Adempimento
28/2	IVA	Soggetti passivi IVA	Termine per la presentazione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute nel secondo semestre 2017 (salvo proroga)
28/2	IVA	Soggetti passivi IVA	Termine per la presentazione telematica dei dati contenuti nelle liquidazioni IVA del quarto trimestre 2017 o dei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2017
28/2	INPS	Imprenditori che adottano il regime forfettario	Presentazione domanda di riduzione contributi inps artigiani/commercianti
28/2	IRPEF	Iscritti all'albo <i>professional</i> dei veterinari	Invio al sistema TS dei dati delle fatture incassate nell'anno 2017

